

Codice penale svizzero (Casellario giudiziale informatizzato)

Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1997 ¹,
decreta:

I

Il Codice penale svizzero² è modificato come segue:

Art. 359

Scopo

¹ L'Ufficio federale di polizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 360^{bis} cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. attuazione di procedimenti penali;
- b. procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'extradizione;
- c. esecuzione delle pene e delle misure;
- d. controlli di sicurezza civili e militari;
- e. pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931³ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;

¹ FF 1997 IV 1029

² RS 311.0

³ RS 142.20

- f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 5 ottobre 1979⁴ sull'asilo;
- g. procedura di naturalizzazione;
- h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale⁵;
- i. esecuzione della protezione consolare;
- j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale;
- k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.

Art. 360

Contenuto

¹ Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

² Nel casellario si iscrivono:

- a. le condanne per crimini e delitti;
- b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
- c. le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
- d. la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospensione condizionale della pena;
- e. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti;
- f. durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.

Art. 360^{bis}

Trattamento dei dati e accesso

¹ Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

- a. Ufficio federale di polizia;
- b. autorità della giustizia penale;
- c. autorità della giustizia militare;
- d. autorità preposte all'esecuzione penale;

⁴ RS **142.31**

⁵ RS **741.01**

⁶ RS **431.01**

- e. servizi di coordinamento cantonali.

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

- a. autorità di cui al capoverso 1;
- b. Ministero pubblico della Confederazione;
- c. Polizia federale nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
- d. Gruppo del personale dell'esercito;
- e. Ufficio federale dei rifugiati;
- f. Ufficio federale degli stranieri;
- g. autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
- i. autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

³ Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.

⁴ I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.

⁵ Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

⁶ Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c. la collaborazione con le autorità interessate;
- d. i compiti dei servizi di coordinamento;
- e. il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
- f. la sicurezza dei dati;

- g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
- h. la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.

Art. 362

Abrogato

Art. 363 cpv. 1 e 2 terzo periodo

¹ L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.

² ... Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate, né su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti.

Art. 363^{bis} e 364

Abrogati

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 1999⁸

Termine di referendum: 7 ottobre 1999

0060